







ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SPINETOLI – ACQUAVIVA PICENA"

Comuni di Spinetoli, Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado

Via Giovanni XXIII, 13 - Località Pagliare del Tronto – 63078 Spinetoli (AP)

Tel.: 0736/899050 – Fax :0736/899562 - C.F.: 80006110441

E-mail: apic80600p@istruzione.it - apic80600p@pec.istruzione.it



PROTOCOLLO BULLISMO E CYBERBULLISMO

A.S. 2021 - 22

LA DEFINIZIONE



BULLISMO La definizione



Il bullismo è un **atto aggressivo** condotto da un individuo o da un gruppo **ripetutamente** e nel tempo contro una vittima che **non riesce a difendersi**.



Olweus 1943,48; Menesini, Nocentini e Palladino, 2017)



BULLISMOLe tipologie





FISICO: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.



VERBALE: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro.



INDIRETTO: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci.

(Menesini, Nocentini e Palladino, 2017)



CYBERBULLISMO La definizione





Il cyberbullismo è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.



Smith et. al., 2008



CYBERBULLISMO Le tipologie





SCRITTO-VERBALE: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute).



VISIVO: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network.



ESCLUSIONE: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi.



IMPERSONIFICAZIONE: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

(Menesini et. al, 2012; Palladino, Nocentini & Menesini, 2015)

LE CONSEGUENZE



BULLISMO CONSEGUENZE A BREVE E LUNGO TERMINE



CONSEGUENZE A BREVE TERMINE

CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE

Problemi esternalizzanti Disturbi della condotta e antisociali

Disturbi psicotici Problemi in età adulta (lavoro)

Depressione

(Ttofi & Farrington, 2011)



CYBERBULLISMO Conseguenze a breve e lungo termine



CONSEGUENZE A BREVE TERMINE

CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE

Scarsa empatia

Comportamenti aggressivi e criminali

Abuso di alcol e droghe

Dipendenza dalla tecnologia

(Bauman, Toowey, Walker, 2013; Sourander, Brunstein-Klomek, Ikonen, Lindroos, Luntamo, Koskelainen, et. al., 2010)

LE FIGURE INTERESSATE



BULLISMO I ruoli



BULLO



VITTIMA

Il bullismo si sviluppa **in un gruppo** di pari in cui **ogni membro** gioca **uno specifico ruolo**

(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)



BULLISMO I ruoli



SOSTENITORE DEL BULLO 20%



ESTERNI SPETTATORI PASSIVI 24 %

Il bullismo si sviluppa **in un gruppo** di pari in cui **ogni membro** gioca **uno specifico ruolo**

(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)



BULLISMO I ruoli





DIFENSORE DELLA VITTIMA 17%

Il bullismo si sviluppa **in un gruppo** di pari in cui **ogni membro** gioca **uno specifico ruolo**

LE CONSEGUENZE GIURIDICHE







Avv. Anna Livia Pennetta

La normativa codicistica italiana, in ambito penale, non prevede il reato di bullismo o di cyberbullismo. Tutti gli esperti hanno ritenuto che la introduzione di una nuova figura di reato fosse ultronea poiché le condotte incriminanti sono già previste dal nostro diritto penale sostanziale.

Questa riflessione, ed al tempo stesso tale affermazione, è stata confermata dal processo penale al quale si è fatto riferimento.

Quali reati?

Il cyberbullismo, di per sé, non è un reato, tanto che la legge 71/17 non introduce alcuna nuova forma criminosa.

Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono altresì costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice:

- ✓ il reato di percosse (previsto e sanzionato dall'art. 581 c.p. nel caso di botte fra coetanei)
- ✓ il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'art. 582 c.p. se lasciano conseguenze più o meno gravi)
- ✓ il reato di diffamazione (previsto e sanzionato dall'art. 595 c.p.)







Avv. Anna Livia Pennetta







- ✓ il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'art. 612 c.p.)
- √ il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato dall'art. 635 c.p. nel caso di danni alle cose)
- ✓ il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'art. 660 c.p.).
- ✓ il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'art. 612 bis c.p.)
- ✓ il reato pornografia minorile (previsto e sanzionato dall'art. 600 ter coma III c.p.)
- ✓ il reato di detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'art. 600 quater c.p.)
- √ il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'art.586 c.p.)

LE CONSEGUENZE **GIURIDICHE**



Ultima tendenza: sexting PATTAFORMA



- Termine derivante dall'unione di due parole di origine anglosassone "sex" (sesso) e "texting" (diffusione del testo). Si tratta del comportamento che, con alta percentuale, viene adottato attraverso la condivisione, l'invio e/o la ricezione di immagini, video o testi sessualmente espliciti.
- Dalle indagini svolte da Pepita Onlus due ragazzi/e su cinque hanno fatto sexting almeno una volta.
- Il primo messaggio risulta esser stato inviato fra 11 e 14 anni.



LA RESPONSABILITA' GIURIDICA DOCENTI E DS

La responsabilità civile dei docenti

- √ È fondamentale il ruolo degli insegnanti, dei docenti ed anche degli ausiliari, per le responsabilità scaturenti dall'omissione dell'obbligo di vigilanza.
- ✓ L'art. 2048 c.c., secondo comma, recita: "...i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza..."
- ✓ L'art. 28 Cost. disciplina il sistema delle responsabilità giuridiche del personale docente, mentre la responsabilità giuridica delle scuole trova specifica indicazione nella legge n. 312/1980.







Avv. Anna Livia Pennetta

Responsabilità civile del dirigente scolastico

La responsabilità civile gli deriva dall'art. 2043 c.c. quando verrà provata la mancata adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza all'interno della scuola essendo il dirigente scolastico tenuto alla organizzazione, amministrazione e controllo sull'attività del personale scolastico.







Avv. Anna Livia Pennetta

Responsabilità penale del dirigente scolastico e del personale scolastico

- Responsabilità omissiva propria nei casi in cui omettano di denunciare atti di bullismo che configurano reati perseguibili d'Ufficio (cfr. art. 361 c.p.)
- Responsabilità omissiva impropria per effetto di violazione dell'obbligo di garanzia rispetto alle vittime degli atti di sopraffazione e di prevaricazione
- È dovere del dirigente scolastico comunicare all'Autorità Giudiziaria il verificarsi di episodi di bullismo e/o cyberbullismo
- Si tende ad attribuire al dirigente scolastico la qualità di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p.







LA LEGGE 71_2017

Obiettivo della Legge

Obiettivo della legge è quello "di contrastare il cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittima sia in quella di responsabili di illeciti..." (art. 1, c. I)







Avv. Anna Livia Pennetta

Tutela della dignità del minore

Istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco

"Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti (di cui al precedente art.) può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet,







Avv. Anna Livia Pennetta







Avv. Anna Livia Pennetta

→ previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici." (art. 2, c. I)

Segnalazioni o reclamo al Garante

"Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196." (art. 2, c. II)







Avv. Anna Livia Pennetta

...in particolare

L'istanza al Garante può esser formulata anche dal minorenne ultraquattordicenne mentre per gli infraquattordicenni dovranno necessariamente intervenire i suoi genitori o tutori. Si tratta di una tutela rafforzata diretta ad ottenere provvedimenti inibitori diretti a garantire la dignità del soggetto minorenne vittima di atti di cyberbullismo.

Questa forma di tutela può esser utilizzata anche per porre rimedio alla diffusione di immagini a contenuto erotico (sexting) diffuse dallo stesso minore per effetto dell'uso anche inconsapevolmente scorretto del web che questa legge vuole combattere.







LA LEGGE 71_2017 E IL CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Per approfondimenti consultare:

- La Carta dei Diritti di Internet presentata il 28 luglio 2015 alla Camera dei Deputati XVII Legislatura Commissione per i diritti e i doveri di internet
- Legge 13 luglio 2015 n. 107 "La Buona Scuola"
- Linee guida di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo, MIUR 13 aprile 2015
- Aggiornamento Linee Guida di orientamento per la prevenzione e il contrasto al Cyberbullismo, MIUR 27 ottobre 2017







Avv. Anna Livia Pennetta

Il ruolo degli istituti scolastici

L'art. 4 è dedicato in modo specifico agli interventi che le Istituzioni scolastiche saranno chiamate a realizzare.

• Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, dovrà individuare all'interno del proprio corpo insegnanti un **referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo. In particolare dovranno realizzare il proprio Piano triennale dell'Offerta Formativa in cui dovranno esser trattati ed approfonditi: i temi legati alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo e corretto delle tecnologie digitali nella attività didattica; →







Avv. Anna Livia Pennetta







- le iniziative dirette alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo;
- le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse a un uso non consapevole delle tecnologie digitali;
- l'educazione alla legalità valorizzando il coinvolgimento di ogni altra Istituzione competente.

LA LEGGE 71_2017 IL REFERENTE BULLISMO

La figura del referente

Al referente è stato attribuito il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.

Attesa la delicatezza ed al tempo stesso la complessità del ruolo del referente, si ritiene necessaria una formazione interdisciplinare, con relativi successivi aggiornamenti, diretti ad offirire una preparazione di base in tema di diritto, informatica, psicologia e pedagogia.

Fondamentale sarà per il referente forte attitudine nelle capacità relazionali, di ascolto con un approccio empatico.







Avv. Anna Livia Pennetta

La responsabilità del referente

Sotto il profilo della responsabilità occorre rilevare che la norma non prevede responsabilità particolari e/o aggiuntive rispetto a quelle che derivano dagli obblighi degli insegnanti in quanto Pubblici Ufficiali.

Il referente, quindi, così come l'insegnante e come ogni altro Pubblico Ufficiale, è obbligato a riferire all'Autorità Giudiziaria notizie di reato di cui venga a conoscenza durante la propria attività.

Infatti durante la loro attività assumono la qualifica di Pubblico Ufficiale ex art. 357 c.p. rappresentando la Pubblica Amministrazione.







Avv. Anna Livia Pennetta

Iniziative di contrasto al fenomeno

Per promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, favorendone un uso positivo e consapevole, il MIUR ha avviato e coordinato varie iniziative, tra le quali il progetto "Generazioni Connesse", sostenuto dalla Commissione Europea, con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici di immediato utilizzo.







Informativa alle famiglie

L'art. 5, della legge in commento, prevede che "salvo che il fatto costituisca reato" il **Dirigente scolastico** debba informare tempestivamente gli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori. Il Dirigente ha altresì l'obbligo di attivare azioni di carattere educativo possibilmente preventive ed anticipatorie del verificarsi di atti di cyberbullismo.








IL PROTOCOLLO PER LE EMERGENZE



PROCEDURA PER CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA







EMERGENZA: perché intervenire?



TALI EMERGENZE DEVONO ESSERE PRESE IN CARICO DALLA SCUOLA AL FINE DI:

Interrompere/ alleviare la sofferenza della vittima: Responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto; Mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire; Mostrare ai genitori delle vittime, e più in generale ai genitori di tutti gli studenti della scuola, che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere.

DOCUMENTAZIONE BULLISMO

Linee guida sul bullismo MIUR

Diritti e doveri in internet

<u>Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a</u> <u>livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo</u>

Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

SITOGRAFIA

- 1. www.generazioniconnesse.it
- 2. <u>www.scuolanet.it</u>
- 3. www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo
- 4. <u>www.istruzione.it/urp/bullismo.shtml</u>
- 5. www.stopalbullismo.it/risorse.htm
- 6. <u>www.noisiamopari.it</u>
- 7. www.piattaformaelisa.it